comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto del mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

Art. 1 Oggetto

Procedura d'appalto sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, con ricorso alla Trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'affidamento della fornitura, rimozione e installazione delle batterie esauste degli UPS presenti e servizi di verifica e revisione dell'UPS.

Art. 2 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 3 Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Ultimazione delle prestazioni - Certificato di regolare esecuzione

4.1 Comunicazione di ultimazione delle prestazioni dell'esecutore.

Al termine delle attività l'esecutore deve comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e a tal fine viene richiesto il rilascio in cartaceo oppure l'invio presso la PEC dell'Ente (comune.trieste@certgov.fvg.it) di un rapportino tecnico dettagliato (rapportino di intervento) delle attività svolte e della durata delle stesse.

4.2 Verbale verifica ultimazione prestazioni in contraddittorio.

Successivamente (entro 5 giorni lavorativi), il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà in contraddittorio (anche in modalità videoconferenza) con l'esecutore i necessari accertamenti volti a verificare quanto segue:

- Analisi del rapportino di intervento: verrà esaminato il rapportino di intervento in ogni sua parte, sia per la forma che per il contenuto.
- Verifica funzionalità UPS: si controllerà che gli UPS (gruppi di continuità) siano accesi e pienamente operativi.
- Controllo errori sulla dashboard UPS: si verificherà la presenza di eventuali avvisi o segnalazioni di errore sulla dashboard degli UPS, sia che siano preesistenti sia che siano nuovi.
- Test di funzionamento UPS: verrà eseguito un test funzionale degli UPS scollegandoli temporaneamente dall'alimentazione elettrica di rete.

Se l'esito di tali verifiche dovesse essere negativo, anche solo parzialmente, l'affidatario sarà tenuto ad effettuare le necessarie azioni correttive e verrà ripetuta l'attività ispettiva di accertamento.

4.3 Certificato di regolare esecuzione.

Se l'esito sarà positivo, ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione provvederà ad emettere il Certificato di regolare esecuzione che verrà confermato dal RUP. Il RUP emetterà il Certificato di pagamento con il quale si autorizza l'affidatario all'emissione della fattura per l'importo previsto nel certificato.

Art. 5 Penali in caso di ritardo

In caso di ritardato adempimento, rispetto ai tempi offerti in sede di presentazione dei preventivi, che non possono comunque essere superiori a quanto indicato nel paragrafo "Durata e Tempi dell'esecuzione del contratto", verranno applicate penali **calcolate in misura giornaliera pari all' 1,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.**

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza; l' impresa avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso il termine, senza che siano pervenute le giustificazioni o laddove queste ultime non siano state accolte, verrà notificato l'atto di applicazione delle penali nell'ammontare previsto. La stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

Laddove l'ammontare delle penali applicate, superi il 10% del valore dell'appalto, si procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 6 Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per 12 mesi dalla data di completamento delle attività (collaudo/regolare esecuzione) di ripristino e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Art. 7 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- mancato completamento della Fornitura/servizi entro 45 giorni dalla stipula del contratto come previsto nel capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 8 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 9 Garanzia definitiva

La presente procedura costituisce una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati al confronto di preventivi per la procedura in oggetto al fine del successivo affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.
La ditta affidataria, prima della stipula del contratto in MePA, deve prestare una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023. Tenuto conto che, secondo il Parere Anac del 26/09/2023 n, 3541/2023, è possibile l'esonero della prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, si comunica che in alternativa alla garanzia di cui al primo capoverso l'operatore potrà offrire, in sede di trattativa, un ribasso congruo del prezzo pattuito che, qualora accettato dalla stazione appaltante, costituirà adeguata motivazione di esonero della garanzia

Art. 10 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 11 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Il contraente, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.
Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis (clausola da inserire in caso di forniture con posa in opera).
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 13 Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

L'emissione delle fatture avverrà con cadenza bimestrale in base ai lavori completati.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Art. 14 Fatturazione elettronica

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 [1], **il Comune di Trieste** dal 31 marzo 2015[2] **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.[3]

Il **"Codice Univoco Ufficio"** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al **Comune di Trieste** e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

B87H10

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara[4] (**CIG**), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa
- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa ...)

Si comunica inoltre che il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter

1 Il DM 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214

2 La decorrenza dell'obbligo è stata anticipata ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014

3 A titolo informativo e a completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

4 Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

comma 1 DPR 633/1972 al meccanismo della **scissione dei pagamenti** che comporta l'obbligo per il Comune di **pagare al fornitore SOLO il valore imponibile fatturato**, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi** (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Merita ricordare che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra le Aree, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine la Vostra collaborazione invitandoVi a compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei DatiGeneraliDocumento anteponendo alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice SISIN

Tale indicazione, - pur non obbligatoria – è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

Art. 15 Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato tecnico, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. le Condizioni Generali di Contratto, il capitolato d'oneri del MePA, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara si rinvia alle disposizioni previste dalla Legge, dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.36/2023, alle disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto" del Mercato elettronico e in generale alle regole del sistema di e-Procurement della P.A.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore/impresa/ATI sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, entrambi pubblicati sul sito internet del Comune di Trieste all'interno della sezione "amministrazione trasparente" al seguente link:

http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-generali/atti-generali/codice- disciplinare-e-codici-di-comportamento/

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente appalto.

Art. 16 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Trieste.

Luogo e data .....

GIANNINA CESCHIN
23.06.2025
12:44:51
GMT+02:00

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....